



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 550 DEL 11 maggio 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A.E.R. Ambiente Energia e Risorse S.p.a./Colloquia Multimedia S.p.a. e Metamarketing Service S.r.l. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di forniture di soluzioni e servizi di contact center. Importo a base di gara: 350.000,00 Euro. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

PREC 22/16/F

Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento. Dimostrazione requisiti di capacità tecnico professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi-. Offerta tecnica. Organico minimo. Soccorso istruttorio. Tassatività delle cause di esclusione.

Non può ritenersi ammissibile l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio per l'allegazione della relazione tecnica dopo la presentazione dell'offerta in quanto la produzione tardiva del documento violerebbe il principio di par condicio, salvo che la stessa sia da ritenersi presente in ogni suo elemento all'interno dell'offerta come documento in essa integrato;

Ai sensi dell'art.38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del Codice, l'integrazione della documentazione relativa ai curricula dei dipendenti prodotti in formato non elettronico è ammissibile in quanto vizio di forma non essenziale.

Non è ammissibile l'adozione del soccorso istruttorio e implica esclusione dalla procedura di gara l'indicazione di un organico previsto in misura inferiore al numero minimo richiesto nel disciplinare di gara, se quest'ultimo è stato stabilito dalla stazione appaltante in modo proporzionato e ragionevole rispetto al servizio da affidare.

Art. 42 e 46 D.lgs. 163/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 141967 del 28 ottobre 2015, con cui la A.E.R. Ambiente Energia e Risorse S.p.a. chiedeva un parere in ordine alla legittimità dell'applicazione della procedura di soccorso istruttorio per l'ammissione di alcune offerte. In particolare, chiedeva se la mancanza di relazione tecnica fosse integrabile o se potesse ritenersi sufficiente tranne i contenuti dalle indicazioni sufficientemente dettagliate presenti nell'offerta. In relazione ad altra concorrente chiedeva se poter ammettere la partecipazione nonostante il numero di dipendenti indicati come organico minimo inferiore al richiesto e nonostante la produzione dei curricula ad essi relativi in formato non elettronico; VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 16 febbraio 2016;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

RILEVATO che la società A.E.R. Ambiente Energia e Risorse S.p.a. ha indicato nel disciplinare di gara tra la documentazione relativa all'offerta tecnica una relazione dalla quale si evinca la descrizione dei servizi offerti;

RILEVATO che la stessa ha poi riscontrato la mancanza di tale relazione tecnica nell'offerta di una concorrente, in qualche modo sostituita con una descrizione del servizio offerto sufficientemente esaustiva contenuta nell'offerta ed integrata nel documento principale;

CONSIDERATO che la relazione tecnica è da ritenersi elemento essenziale dell'offerta e non è assoggettabile a soccorso istruttorio in quanto la produzione, scaduto il termine di presentazione delle offerte, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento per i concorrenti (vd. Determinazione Anac n. 1 dell'8 gennaio 2015);

RILEVATO che la società istante ha dichiarato di aver richiesto come organico minimo per l'affidamento un numero di dipendenti superiore a quello indicato da una delle imprese concorrenti che avrebbe manifestato l'intenzione di formarne altri in caso di aggiudicazione e stipula del contratto;

RITENUTO che l'organico minimo indicato dalla stazione appaltante secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità è un requisito minimo di adeguatezza professionale che va rispettato a pena di esclusione ai sensi dell'art. 42 del codice; e, in questo caso, non appare sproporzionato il requisito richiesto di 12 addetti al call center, laddove motivato dalla eventualità si rendano necessarie sostituzioni per assicurare la copertura del tempo di lavoro previsto;

RILEVATO che il formato elettronico per la presentazione dei curricula può essere considerato un elemento formale non essenziale e quindi integrabile tramite soccorso istruttorio;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore nella scelta di non applicare il soccorso istruttorio soltanto in relazione ad elementi essenziali e indispensabili dell'offerta, in ossequio al principio di par condicio e di applicarlo, secondo un'interpretazione sostanzialistica, in caso di oneri formali passibili di correzione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 maggio 2016

Il Segretario Maria Esposito